

PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE NON PROPORZIONALE

di

BIBANCA S.P.A.

a favore della società

BPER BANCA S.P.A.

Ai sensi degli artt. 2506 *bis* e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione di “**Bibanca Società per azioni**” (“**Bibanca**” o “**Società Scissa**”) e di “**BPER Banca S.p.A.**” (“**BPER**” o “**Società Beneficiaria**”) hanno redatto e approvato il seguente progetto di scissione (il “**Progetto di Scissione**”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile.

BPER, società capogruppo del Gruppo Bancario BPER Banca (“**Gruppo BPER**”) al quale Bibanca appartiene, controlla la Società Scissa attraverso una partecipazione diretta pari al 78,70% circa del relativo capitale sociale e una partecipazione indiretta (tramite la società Banco di Sardegna S.p.A., anch’essa controllata da BPER) pari al 20,52% circa del capitale medesimo, mentre la restante parte del capitale sociale, pari allo 0,68% circa, è detenuta da diversi soci di minoranza (i “**Soci di Minoranza**”). Si precisa, peraltro, che BPER acquisterà, prima della stipula dell’atto di scissione, la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A., arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. Inoltre, lo 0,10% circa del capitale sociale della Società Scissa risulta costituito da azioni proprie.

Bibanca ha per oggetto sociale l’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme. In particolare, essa è focalizzata nei comparti del *consumer finance* e della monetica.

L’operazione di cui al Progetto (la “**Scissione**”) è pertanto da intendersi come operazione infragruppo i cui obiettivi sono meglio descritti nel successivo paragrafo 2.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Bibanca S.p.A., con sede in Sassari (SS), Viale Mancini 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. 01583450901, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 74.458.606,80, interamente sottoscritto

e versato, rappresentato da n. 62.048.839 azioni ordinarie, ciascuna del valore di Euro 1,20.

1.2 Società Beneficiaria

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, Partita IVA 03830780361, capitale sociale pari ad Euro 2.105.565.689,40, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 1.416.267.184 azioni, prive di valore nominale espresso.

2. LA SCISSIONE

Il rationale strategico della Scissione in esame si innesta nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'efficientamento del Gruppo BPER e si propone di raggiungere un'ottimizzazione dei rapporti con i circuiti relativi all'attività di monetica, *inter alia* grazie a: **(i)** una maggiore efficienza della gestione amministrativa e contabile dei flussi; **(ii)** una centralizzazione dei prodotti *issuing* volta a garantire *saving* di risorse, a regime, in dipendenza di sinergie con la struttura di BPER; nonché **(iii)** una ancora più efficace gestione dei rapporti con gli *stakeholders* esterni e una ottimizzazione della contrattualistica. A detti obiettivi si affiancano scopi di efficientamento in termini di ricavi, nell'ottica di allineare l'organizzazione (e il relativo *pricing*) dell'attività di monetica alla *best practice* di mercato.

La Scissione comporta l'assegnazione da parte della Società Scissa alla Società Beneficiaria del proprio compendio aziendale relativo al comparto della monetica (d'ora innanzi, anche il "**Comparto Monetica**"), avente ad oggetto principalmente l'attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

Essa, pertanto, si configura come scissione parziale, in quanto solo parte del patrimonio della Società Scissa sarà assegnato alla Società Beneficiaria, nonché come scissione non

proporzionale. La Scissione, infatti, tenuto conto anche della circostanza che la Società Beneficiaria sarà al momento dell'atto di scissione l'unico socio della Società Scissa diverso dai Soci di Minoranza, si realizzerà: (i) senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria ai Soci della Società Scissa e (ii) mediante annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nella Società Scissa, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società Scissa, e conservazione invece delle azioni detenute nella Società Scissa dai Soci di Minoranza.

Trattandosi di scissione parziale, quest'ultima non determinerà la liquidazione della Società Scissa, che continuerà quindi ad esistere e la cui attività resterà pertanto focalizzata nel settore del *consumer finance*, già facente parte del *business* aziendale.

Come già indicato, è previsto che BPER, che già detiene una partecipazione pari al 78,70% circa del capitale sociale di Bibanca, acquisti la partecipazione ad oggi detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. nella medesima Società Scissa prima della stipula dell'atto di scissione, arrivando così a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca. In considerazione di ciò, si prevede che la scissione sia regolata secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 *bis*, c. 1, del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile.

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dei citati artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *ter*, c. 5, del Codice Civile, in ossequio alle semplificazioni procedurali ivi richiamate, e fermo restando che sarà concesso ai Soci di Minoranza, come *infra* specificato, il diritto di far acquistare le proprie azioni dalla Società Beneficiaria per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, non saranno predisposte: (i) la situazione patrimoniale, *ex* art. 2501 *quater* del Codice Civile; (ii) la relazione dell'organo amministrativo, *ex* art. 2501 *quinquies* del Codice Civile; e (iii) la relazione degli esperti, *ex* art. 2501 *sexies* del Codice Civile. Resta invece ferma, in virtù delle vigenti disposizioni di legge e statutarie delle Società partecipanti alla Scissione, la competenza deliberativa dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Scissa e della Società Beneficiaria per l'approvazione della Scissione.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

3.1 Statuto della Società Scissa

Lo statuto sociale di Bibanca verrà modificato al Titolo II, art. 5, mediante (i) l'indicazione del nuovo numero di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, che varierà in diminuzione in virtù dell'annullamento di parte delle azioni detenute da BPER come *infra* indicato, nonché (ii) la soppressione del valore nominale espresso delle azioni, funzionale all'attuazione della Scissione.

Il testo integrale dello statuto della Società Scissa, che recepisce le modifiche di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 1] per farne parte integrante e sostanziale.

3.2 Statuto della Società Beneficiaria

Non sono previste modifiche allo statuto sociale di BPER in conseguenza del perfezionamento dell'operazione di Scissione.

Fermo quanto precede, si precisa che l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni di cui lo stesso si compone, come indicati nello statuto sociale della Società Beneficiaria, potrebbero subire variazioni tra la data di approvazione del presente Progetto e la data di stipula dell'atto di scissione, a fronte dell'eventuale emissione di nuove azioni ordinarie di BPER in conseguenza di possibili richieste di conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato "€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes" emesso da BPER stessa in data 25 luglio 2019.

Il testo integrale dello statuto della Società Beneficiaria è allegato al presente Progetto di Scissione [All. 2] per farne parte integrante e sostanziale, nella versione vigente alla luce di quanto sopra precisato.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

4.1 Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Alla Società Beneficiaria sarà assegnato il Comparto Monetica, avente ad oggetto principalmente attività di monetica, *i.e.* di *issuing* di carte di credito, prepagate e *revolving*, attraverso l'offerta di prodotti collocati dalla rete distributiva delle banche del Gruppo BPER.

La parte di patrimonio di Bibanca oggetto di Scissione comprende gli elementi patrimoniali, le posizioni e i rapporti giuridici più dettagliatamente descritti nel prospetto di cui all'allegato 3 [Al. 3], che è parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Scissione. Detti elementi patrimoniali attivi e passivi, che costituiscono il Comparto Monetica, saranno assegnati a favore di BPER nella loro consistenza al momento dell'attuazione della Scissione.

Sulla base delle risultanze contabili al 30 giugno 2024, il valore patrimoniale netto della parte di patrimonio di Bibanca trasferito a beneficio di BPER ammonta ad Euro 33.212.515.

Verranno inoltre trasferiti per effetto della Scissione alla Società Beneficiaria, anche in deroga all'art. 2506 *bis*, c. 2, del Codice Civile, tutti gli ulteriori elementi patrimoniali, le posizioni ed i rapporti giuridici, anche non rappresentati nel Progetto di Scissione e nei relativi allegati, ivi comprese licenze *et similia*, che siano funzionalmente connessi agli elementi patrimoniali scissi e trasferiti alla Società Beneficiaria, fatte salve le seguenti espresse esclusioni che non rientrano nel Comparto Monetica oggetto di scissione: (i) posizioni classificate a sofferenza riferite a rapporti derivanti da carte *revolving* e (ii) rapporti e contratti in capo a Bibanca inerenti l'attività di monetica che risulteranno estinti anteriormente alla data di efficacia della Scissione.

Sono fatte salve le variazioni, derivanti dalla dinamica aziendale, nelle componenti del Comparto Monetica da trasferire alla Società Beneficiaria.

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale che si dovessero determinare dalla data del 30 giugno 2024 sino alla data di efficacia della Scissione, troveranno esatta compensazione mediante regolamento di comune accordo fra le parti a favore di quella che ne avrà diritto, in modo che i patrimoni netti oggetto di Scissione rimangano immutati rispetto a quanto indicato nel presente Progetto di Scissione.

5. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE SUI PATRIMONI CONTABILI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE, RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

5.1 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Scissa

Per effetto della Scissione, conseguentemente all'assegnazione alla Società Beneficiaria del Comparto Monetica e all'annullamento di talune azioni detenute da BPER nel capitale della Società Scissa, il patrimonio netto contabile di quest'ultima si ridurrà di un importo pari ad Euro 33.212.515 (comprensivo del risultato di periodo) mediante scomputo del relativo ammontare dalla posta di bilancio "Altre Riserve" di patrimonio netto.

È altresì illustrato nell'allegato 4 [Al. 4] un prospetto di sintesi delle variazioni del patrimonio netto contabile della Società Scissa per effetto della Scissione. Il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà nella Società Scissa sarà pertanto pari ad Euro 322.027.901.

5.2 Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Beneficiaria

Anche alla luce del fatto che, al momento dell'atto di scissione, la Società Beneficiaria deterrà oltre il 99% del capitale sociale della Società Scissa, per effetto della Scissione, BPER non aumenterà il proprio capitale sociale, ma l'assegnazione del Comparto Monetica spiegherà i propri effetti esclusivamente sull'ammontare delle singole poste di bilancio del patrimonio netto della Società Beneficiaria, restando inteso che la somma complessiva dello stesso resterà sostanzialmente invariata.

5.3 Rapporto di assegnazione ed eventuali conguagli in danaro

Come anticipato, la Scissione, in quanto non proporzionale, si realizzerà senza assegnazione di azioni della Società Beneficiaria, ma tramite annullamento di parte delle azioni detenute da BPER nel capitale sociale della Società Scissa. Pertanto, a fronte dell'annullamento di parte delle sole azioni appartenenti a BPER, i Soci di Minoranza della Società Scissa vedranno espansa la propria partecipazione nel capitale sociale di quest'ultima.

Il rapporto di assegnazione è stato individuato dai Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti alla Scissione – che si sono avvalse a tal fine congiuntamente dell'assistenza di un *advisor* finanziario dotato di comprovata professionalità – tenendo conto del: (i) valore (*fair value*) del Comparto Monetica, raffrontato con (ii) il valore (*fair value*) di ciascuna azione della Società Scissa ante Scissione, di modo da quantificare il numero di azioni da annullare di proprietà della Società Beneficiaria nel capitale sociale della Società Scissa.

fair value del Comparto Monetica

= n. azioni di proprietà della Società Beneficiaria da annullare

fair value di ciascuna azione della Società Scissa

Si procederà quindi all'annullamento di n. 12.604.828 azioni ordinarie della Società Scissa attualmente detenute da BPER.

A seguito della Scissione, verrà di conseguenza ridotto il numero delle azioni ordinarie emesse dalla Società Scissa, mentre il relativo capitale sociale rimarrà invariato, risultando nel frattempo eliminato il valore nominale espresso delle azioni di Bibanca a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria della Società Scissa, delle proposte di modifiche statutarie allegate al presente Progetto. Pertanto, il capitale della Società Scissa sarà ripartito come segue:

- i. il socio BPER, già titolare di n. 48.831.264 azioni e, successivamente all'acquisto della partecipazione detenuta da Banco di Sardegna S.p.A. di n. 61.565.029 azioni, in seguito alla Scissione diverrà titolare di minimo n. 48.960.201 azioni prive di valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari al 99,22% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari al 99,02% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- ii. i Soci di Minoranza, già congiuntamente titolari di n. 420.944 azioni, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno titolari di azioni prive del valore nominale espresso, passando da una partecipazione pari allo 0,68% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione ad una partecipazione pari allo 0,85% circa del capitale sociale della Società Scissa;
- iii. la Società Scissa, già titolare di n. 62.866 azioni proprie, continuerà a detenere il medesimo numero di azioni che, a seguito della Scissione e in virtù dell'approvazione della citata proposta di modifica statutaria, saranno prive del valore nominale espresso e passeranno dallo 0,10% circa del capitale sociale di Bibanca ante scissione allo 0,13% circa del capitale sociale della Società Scissa.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Alla luce di quanto precede, il numero di azioni detenute da BPER e dai Soci di Minoranza e le relative percentuali sul capitale sociale di Bibanca sopra indicati ai punti i. e ii., potranno essere soggetti a variazioni in dipendenza di eventuali acquisti da parte di BPER, anche derivanti dall'esercizio del diritto di vendita riconosciuto ai Soci di Minoranza di cui al paragrafo successivo.

5.4 Diritti riconosciuti ai Soci di Minoranza

In conformità con quanto previsto dagli artt. 2505 *bis*, c. 1, e 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, è riconosciuto il diritto in capo ai Soci di Minoranza di fare acquistare le azioni della Società Scissa dagli stessi detenute per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso *ex art.* 2437 *ter* del Codice Civile (d'ora innanzi, il '**Diritto di Vendita**').

Conseguentemente BPER, quale soggetto obbligato all'acquisto ai sensi dell'art. 2505 *bis* del Codice Civile, nonché quale soggetto facoltativamente indicato dal presente Progetto di Scissione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, c. 4, del Codice Civile, si impegna e presta il consenso ad acquistare, pagando un corrispettivo determinato come di seguito illustrato, le azioni nel capitale sociale della Società Scissa attualmente detenute dai Soci di Minoranza che intendano esercitare il suddetto Diritto di Vendita.

La determinazione del suddetto corrispettivo da parte dell'organo amministrativo della Società Scissa sarà effettuata, in base ai criteri previsti per la liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso, in un momento successivo rispetto all'approvazione del presente Progetto di Scissione da parte dei Consigli di Amministrazione di BPER e di Bibanca, in ogni caso in tempo utile affinché – in conformità con quanto previsto dall'art. 2437 *ter*, c. 5, del Codice Civile – i Soci possano conoscere la determinazione del corrispettivo nei quindici giorni

precedenti alla data dell'Assemblea straordinaria dei Soci che sarà convocata per approvare la Scissione e il presente Progetto.

In applicazione della disciplina sul recesso, il Diritto di Vendita potrà essere esercitato – mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita all'indirizzo Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata, che dovrà essere inviato all'indirizzo corporatedevelopment@pec.gruppobper.it – entro quindici giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare di Scissione presso il competente Registro delle Imprese, con l'indicazione delle generalità del Socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero delle azioni per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato.

5.5 Diritti riconosciuti ai titolari di obbligazioni convertibili

In data 25 luglio 2019, BPER ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni denominato “€ 150,000,000 Convertible Additional Tier 1 Capital Notes”.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 *ter*, c. 5, e 2503 *bis*, c. 2, del Codice Civile, ai possessori di obbligazioni convertibili di BPER sarà data la facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di esercitare il diritto di conversione di tali obbligazioni in azioni ordinarie di BPER.

I possessori di tali obbligazioni potranno esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità previste dal Regolamento del prestito obbligazionario convertibile, assicurando l'emissione delle azioni di BPER rivenienti dalla conversione in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee chiamate a deliberare la Scissione.

6. AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La Scissione non comporta alcun aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria e pertanto non saranno emesse nuove azioni, né alcuna azione in circolazione di BPER verrà assegnata ai Soci di Minoranza della Società Scissa.

Conseguentemente, non è prevista alcuna data di partecipazione agli utili, non sussistendo azioni di nuova emissione della Società Beneficiaria.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506 *quater* del Codice Civile, la Scissione avrà effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data stabilita nell'atto di scissione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, così come risultante a seguito delle modifiche del D. Lgs. n. 344/2003.

Le operazioni relative al Comparto Monetica saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

9. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare o privilegiato, fatto salvo quanto rappresentato al precedente par. 5.5 del presente Progetto di Scissione in relazione ai possessori di obbligazioni convertibili emesse da BPER.

10. ASPETTI REGOLAMENTARI

Si segnala che la Scissione si qualifica quale operazione tra parti correlate, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Circolare Banca d’Italia del 17 dicembre 2013, n. 285, del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e della “*Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati*” vigente. Segnatamente, per BPER la Scissione è esente dall’applicazione delle procedure previste dalla predetta *Policy di Gruppo*, in quanto attuata con una Società controllata in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati. Ciò posto, in data 2 agosto 2024 è stata fornita al Comitato Parti Correlate di BPER specifica informativa preventiva sulla Scissione, ai sensi della predetta *Policy di Gruppo*, in virtù della quale il Comitato Parti Correlate è destinatario di apposito flusso informativo preventivo per le operazioni sia di natura strategica sia comportanti l’assunzione o la cessione di partecipazioni di controllo ovvero rilevanti.

Dal punto di vista di Bibanca, la Scissione è soggetta all’applicazione delle procedure previste dalla *Policy di Gruppo*: alla luce di quanto precede, in data 5 agosto 2024 gli Amministratori Indipendenti della Società Scissa hanno rilasciato, per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole in ordine all’operazione.

Si precisa infine che la Scissione è sottoposta all’ottenimento della prevista autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea, quale Autorità di Vigilanza competente, ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n. 385/1993 e delle relative disposizioni di attuazione, non potendo darsi corso all’iscrizione del Progetto di Scissione nei Registri delle Imprese competenti ove non consti detta autorizzazione.

* * *

Sono fatte salve eventuali variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti richiesti dalle competenti Autorità nonché consentiti dalla normativa, che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell’art. 2502, c. 2, del Codice Civile.

Luogo Modena / Sassari

Data 7 agosto 2024

BPER Banca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Fabio Cerchiai

Bibanca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Mario Mariani

ALLEGATI

- 1) Statuto di Bibanca S.p.A. con evidenza delle modifiche conseguenti alla Scissione;
- 2) Statuto di BPER Banca S.p.A.;
- 3) Prospetti di dettaglio degli elementi patrimoniali attivi e passivi, delle posizioni e rapporti giuridici trasferiti alla Società Beneficiaria;
- 4) Prospetto del patrimonio netto della Società Scissa post Scissione.